

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS.231/2001

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2023-2025

(EX L. 190/2012)

PARTE SPECIALE

In approvazione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2023

LIGURCAPITAL Spa

Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. Spa

Sede Legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

E-mail LIGURCAPITAL@LIGURCAPITAL.it – www.LIGURCAPITAL.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 – R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 9.790.222

Sommario

PREMESSA

1	CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO	6
2	CONTESTO ESTERNO	11
3	OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	16
4	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	17
5	AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE.....	18
6	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	39
6.1	Le misure generali	39
7	CONTROLLO E MONITORAGGIO	64
8	RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	65
9	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	65

PREMESSA

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è lo strumento attraverso il quale LIGURCAPITAL adotta le misure necessarie a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità nell'ambito di tutta la sua attività in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012, nonché definisce modalità e criteri volti agli adempimenti di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. In continuità rispetto ai precedenti documenti a valenza triennale in termini di programmazione, ma redatti e aggiornati ogni anno, il presente Piano si pone l'obiettivo di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, ricomprendendo al proprio interno anche la nozione di cattiva amministrazione, facendo riferimento ad un ambito di azione più ampio rispetto a quello relativo a reati contro la pubblica amministrazione, previsti dal codice penale e volendo andarsi ad integrare con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di cui costituisce parte speciale.

Nella stesura del presente Piano sono state recepite per quanto possibile, le indicazioni minime previste dal PNA 2022, ma non sono state apportate ulteriori modifiche in considerazione del fatto che la società ha in corso di elaborazione un piano industriale per il prossimo triennio che potrebbe portare a modifiche anche rilevanti dell'operatività e dell'organizzazione tali da richiedere l'adozione di nuove procedure, con l'ampliamento della struttura organizzativa e quindi un necessario adeguamento del presente piano, soprattutto in relazione alla valutazione dei rischi.

Si precisa peraltro che Ligurcapital rientra tra quelle realtà - con numero di dipendenti inferiore a 50 - a cui si applicano nell'attuazione della normativa semplificazioni che riguardano sia la prevenzione della corruzione che la trasparenza (§10.1 PNA 2022).

Per dette società, dopo la prima adozione, è stata infatti prevista la possibilità di confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo ove nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione, ovvero che non:

1. siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative
2. siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti
3. siano stati modificati gli obiettivi strategici

4. siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza (nel caso di obbligo di adozione del PIAO e pertanto non applicabile a Ligurcapital)

Nel caso di Ligurcapital, in relazione al punto 1. è opportuno precisare che a fine 2022 è stato accertato un caso di rinvio a giudizio per concussione contestato ad un dipendente apicale. L'avviso di garanzia risaliva peraltro al 2019 ed i fatti contestati risalgono addirittura al 2016. Il dipendente aveva immediatamente informato il Cda, che - in accordo con il RPCT e l'OdV, - ha posto in essere ogni misura idonea per attenuare le ripercussioni sull'organizzazione interna delle indagini preliminari in corso sul dipendente, attuando riorganizzazioni, ove possibili, e rotazioni straordinarie del livello apicale attuate mediante il ricorso al distacco di dirigenti da parte della controllante e da altri enti. Il rinvio a giudizio formalizzato nel 2022 non viene ritenuto pertanto rilevante ai fini dell'accesso della società alle semplificazioni previste dal PNA2022.

In relazione ai punti 2. e 3., invece, è opportuno ricordare che la Giunta Regionale, con DGR 1327 del 28/12/2022, in merito alla "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021 - Relazione sull'attuazione degli interventi definiti con DGR n. 1259/2021" in relazione a Ligurcapital ha precisato che: "... alla luce della mancata iscrizione della società nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art 106 del Testo Unico Bancario, la deliberazione del Consiglio regionale n. 26 del 23 dicembre 2020 ha previsto un **processo di riorganizzazione della società** con possibili operazioni strutturali con organismi finanziari di ambito regionale già iscritti in tale albo. La D.C.R. n. 30 del 21 dicembre 2021 aveva, definito quale intervento sulla Società un processo di riorganizzazione con possibile sinergia con la capogruppo FI.L.S.E. S.p.A. al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti per la gestione degli strumenti di finanza ovvero operazioni strutturali con organismi finanziari di ambito regionale iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui al Testo unico bancario. La DGR n. 1259/2021 ha previsto il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società in considerazione del mancato raggiungimento del limite minimo di fatturato previsto dalla normativa vigente." In relazione al mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti, si aggiunge che: "Come anche indicato nella D.C.R. n. 26/2020 la società, per le sue caratteristiche patrimoniali, di know how ed organizzative, costituisce veicolo specializzato per la gestione di finanza strutturata, con particolare riguardo a strumenti di equity e semi-equity per l'impresa. La società, su richiesta della capogruppo FI.L.S.E., **sta predisponendo un piano industriale** volto a delineare le strategie in termini di strumenti di finanza che prevede di porre in essere anche attraverso operazioni strutturali o di partnership con altri organismi societari. Tale piano industriale, nel rispetto dei parametri imposti dal D. Lgs. n. 175-2016, potrà anche

evidenziare opportune conseguenti **forme di riorganizzazione societaria** e dovrà dare atto della **nuova strategia societaria** in evoluzione rispetto quanto previsto dalla Legge regionale n. 1/2016.

E' evidente quindi che con l'approvazione del nuovo Piano Industriale (la cui elaborazione è prevista entro il primo semestre 2023) da parte del consiglio di amministrazione di Ligurcapital prima e dei competenti organi della controllante e degli organi regionali, se condiviso, potrebbe effettivamente comportare nel corso del 2023 l'introduzione di modifiche organizzative rilevanti e/o la modifica degli obiettivi strategici attuali e quindi ragionevolmente comportare nel corso del 2024 alla redazione di un PTCT, forse anche profondamente modificato, ragione per cui si è preferito sostanzialmente sopraspedere da ogni variazione del piano non strettamente necessaria.

Il PTCT 2022-2024, che avrebbe anche potuto essere semplicemente confermato per due annualità successive, viene comunque superato dal presente piano, pur limitandosi:

- ad un aggiornamento del contesto esterno:
- a fornire il necessario aggiornamento sulla struttura aziendale;
- a mantenere la mappatura dei processi già elaborati, precisando che:
 - 1) al momento la società non risulta direttamente coinvolta nell'attuazione degli obiettivi del PNRR o di fondi strutturali (per i quali viene espressamente richiesta la mappatura anche per gli enti con meno di 50 dipendenti);
 - 2) i processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche (la cui mappatura è considerata prioritaria anche per le amministrazioni minori) risultano già adeguatamente mappati (area acquisti/contratti pubblici, erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici alle imprese);
 - 3) l'adozione di ulteriori misure speciali rispetto a quelle già in essere è opportunamente rinviata, in attesa che il nuovo quadro operativo venga delineato.
- inoltre, per la parte relativa alla trasparenza, l'aggiornamento del sito in relazione alle nuove indicazioni del PNA2022 verrà realizzato nel corso del primo semestre 2023, ma si è proceduto all'aggiornamento della tabella dei flussi allegata al presente piano.

Si ricorda a proposito che trattandosi di amministrazione con dipendenti da 1 a 15, dal punto di vista temporale verrà assicurato come richiesto un monitoraggio almeno annuale (elevato a "Semestrale" laddove la pubblicazione prevede un obbligo di aggiornamento "Tempestivo") e rispetto al campione, ogni anno verrà assicurato il controllo di una percentuale non inferiore al 30% dei processi, con l'obiettivo comunque teso alla verifica di tutti gli obblighi.

Fatta questa dovuta premessa, l'attività di LIGURCAPITAL sino ad oggi è stata unicamente focalizzata sulla sua storica attività di gestore di fondi pubblici destinati alla capitalizzazione della PMI ligure, mediante ingresso nel capitale sociale o mediante sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi. Il nuovo Piano Industriale societario di Ligurcapital per il prossimo triennio, nelle richieste della controllante dovrebbe delineare le nuove strategie in termini di strumenti di finanza che la Società potrebbe attuare anche attraverso operazioni strutturali o di partnership con altri organismi societari, anche in evoluzione rispetto a quanto previsto dalla Legge regionale 1/2016 (che prevedeva l'iscrizione in Banca Italia ormai superata).

Il presente piano, quindi, non tiene conto di tali possibili variazioni in attesa che il piano venga approvato nelle opportune sedi.

Il documento:

- (i) è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per l'Integrità e la Trasparenza in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (come previsto da Anac in determina 1134/2017);
- (ii) è oggetto di adozione e approvazione dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione;
- (iii) una volta adottato, ad esso verrà data adeguata pubblicità sia all'interno società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società alla pagina "Società Trasparente".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, attualmente individuato nel Presidente del consiglio di amministrazione, è il soggetto destinato a verificare l'attuazione delle misure definite.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e i dati relativi alla nomina sono, prontamente, trasmessi all'ANAC mediante accesso alla pagina dedicata ai servizi on line.

Gli atti di revoca del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata all'attività svolta dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Analoghi poteri sono stati assegnati all'Autorità nel caso di segnalazione di misure discriminatorie nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

1 CONTESTO INTERNO E ORGANIZZATIVO

LIGURCAPITAL, società in “house” della Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A, e degli Enti pubblici soci, opera secondo il modello “in house providing” stabilito dall’Unione Europea e dall’Ordinamento interno a norma dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci.

LIGURCAPITAL è una società a controllo pubblico; FI.L.S.E. S.p.A. detiene infatti il 99.31% del capitale sociale mentre la restante parte è detenuta da Camera di Commercio di Genova e Camera delle Riviere di Liguria.

LIGURCAPITAL assume partecipazioni temporanee e di minoranza, e sottoscrive altresì strumenti finanziari partecipativi emessi da PMI liguri per contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo e di consolidamento aziendale che riguardino l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o nuove tecnologie per la tutela dell’ambiente. Dal 2016 tutti gli interventi sono realizzati unicamente a valere dei fondi pubblici, sia regionali che europei messi a disposizione, anche indirettamente, tramite la controllante FI.L.S.E. Spa, dalla Regione Liguria.

L’attività della struttura si è concentrata nella gestione del Fondo Strategico creato da Regione Liguria con il c.d. “Growth Act” approvato dal Consiglio Regionale come L.R. n. 1 del 16 febbraio 2016 per ampliare gli strumenti per il sostegno al finanziamento delle imprese e per investimenti infrastrutturali, anche di logistica e mobilità. Il Fondo è costituito dalla liquidità esistente presso FI.L.S.E. e presso Ligurcapital risultante dalla gestione dei fondi in essere e viene progressivamente implementato dai rientri di liquidità registrati annualmente.

Nel Fondo Strategico sono confluiti pertanto tutti i fondi già all’epoca in gestione a Ligurcapital (ossia Fondo Ob2 1994-96, Fondo Ob2 1997-99, Fondo Ob2 2000-2016, Fondo PIC PMI, Fondo POR 2007/2013), cui si sono aggiunti i Fondi ricevuti in gestione post 2016, ossia i fondi capitale di rischio DGR n. 30 del 2017, DGR n. 360 del 2019, il Fondo Covid 19 DGR n. 415 del 2020 e da ultimo il Fondo Covid 19 DGR n. 419 del 2022. Al 31 dicembre 2022 Ligurcapital registra una dotazione fondi di oltre 34 mln di euro, di cui investiti circa 27 milioni euro a favore di 186 tra start up e PMI.

Il Capitale sociale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 21/12/2017, sottoscritto e versato, è pari ad euro 9.790.222.

Gli Organi Societari risultano così composti:

Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è descritta nel seguito:

- Giorgio Lamanna – Presidente

- Anna Rosa Caruso – Consigliere
- Marco Dufour – Consigliere
- Rosetta Gessaga – Consigliere
- Giovanni Mondini – Consigliere

Collegio Sindacale, composto da:

- Maurizio Annitto – Presidente
- Stefano Diana – Sindaco effettivo
- Daniela Rosina – Sindaco effettivo

La revisione legale è affidata alla società Deloitte & Touche S.p.A.

Le modalità di nomina, il numero, le cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità, le attribuzioni, i compensi e le norme di funzionamento degli organi societari sono disciplinate nello Statuto sociale, in conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali.

Il sistema di governo e di controllo è improntato alla sana e prudente gestione della società e consente di mitigare i rischi e di assicurare adeguati flussi informativi, anche in contemperamento con le prerogative di una società finanziaria “in house”. Gli Amministratori e i Sindaci devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia in relazione ai quali lo Statuto rinvia alle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

La società ha un'unica sede legale ed operativa in Piazza Dante 8/9 Genova.

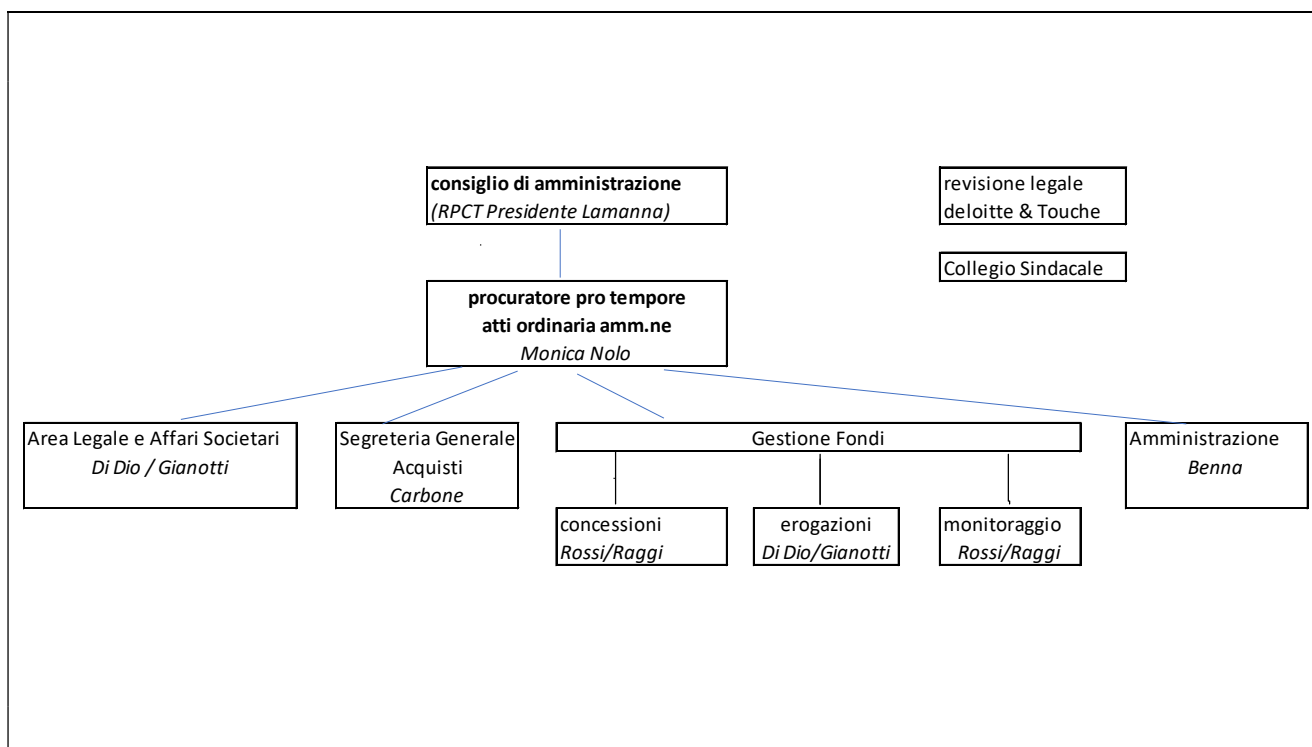
Sono presenti in struttura tre quadri e tre impiegati, tutti a tempo indeterminato.

L'unico dirigente in forza all'azienda è cessato a fine 2022, ma è in corso la procedura per procedere alla sua sostituzione con altra figura apicale, un direttore generale, a tempo pieno ed indeterminato, cui verranno conferite le deleghe operative che il Consiglio di amministrazione andrà a valutare.

In via eccezionale, al fine di assicurare la continuità aziendale è stata confermata l'attribuzione di una serie di poteri operativi, riconducibili all'ordinaria amministrazione, ad un procuratore esterno alla struttura, sino alla designazione del nuovo assunto. Per la procedura di assunzione è stato dato incarico ad un legale per l'affiancamento al consiglio di amministrazione, deputato alla selezione degli apicali in base alla procedura

prevista nel modello 231, inserita nel modello solo nel corso del 2021. Per la selezione dei candidati è stata nominata una commissione esterna i cui membri sono stati indicati dalla controllante FILSE.

Viene di seguito riportato l'organigramma aggiornato in data odierna:



La struttura è pertanto attualmente distribuita in quattro settori, con **6 dipendenti** oltre al procuratore pro tempore per i soli atti di ordinaria amministrazione necessari ad assicurare continuità all'operatività aziendale in attesa della designazione del nuovo direttore generale.

Ogni settore, con la sola esclusione della segreteria generale, è presieduto da un quadro, responsabile del settore. Il Settore Segreteria Generale/ Acquisti fa capo direttamente all'unico dirigente (con funzioni di RUP).

Dei sei dipendenti, cinque sono laureati. La metà dei dipendenti ha più di 57 anni con profonda esperienza. La tipologia contrattuale è il full time per tutti i dipendenti in forza, mentre la modalità lavorativa in termini di

lavoro agile è stata estesa sostanzialmente a tutta la società, che sino alla data di approvazione della presente ne usufruisce al massimo per 3 giorni la settimana, salvo deroghe.

Completata la procedura per l'assunzione di una nuova risorsa, la figura in tabella del "procuratore pro tempore" sarà definitivamente sostituita da quella di un Direttore con deleghe operative che il consiglio di amministrazione andrà a conferire.

La struttura attualmente si conferma particolarmente snella, ma questa connotazione normalmente positiva rende peraltro di difficile attuabilità taluni strumenti proposti dalla normativa di riferimento e dalle linee di indirizzo ANAC, in particolare la rotazione del personale e la segregazione di compiti e responsabilità.

Nel prossimo triennio l'eventuale auspicata implementazione del personale in considerazione di una possibile riorganizzazione potrebbe agevolare l'adozione non solo di dette misure, ma anche la possibilità di inserimento di controlli incrociati nell'ambito dello stesso settore.

L'organigramma vigente è pubblicato, con evidenza degli aggiornamenti, nella sezione "Società Trasparente" sul sito internet www.LIGURCAPITAL.it al link:

<https://www.LIGURCAPITAL.it/societa-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici.html>

Dal punto di vista dell'organizzazione aziendale, nel corso del 2022 è stato avviato un progetto finalizzato a collegare e mettere a sistema le diverse informazioni disponibili e trattate dai vari settori, facendole confluire all'interno di un unico file dal quale saranno facilmente estrapolabili tutte le informazioni sulla posizione in portafoglio della Società. Il sistema è stato messo a punto in corso 2022 e per il 2023 costituirà, in assenza di un vero e proprio gestionale, la base di riferimento per l'attività di gestione dei fondi. Trattasi peraltro sempre di un sistema basato su utilities di excel, alimentato manualmente, in grado certamente di offrire nell'immediato uno strumento unitario e flessibile di gestione dell'attività aziendale, capace di riassumere sia l'attività istruttoria dei fondi gestiti, che quella di monitoraggio e di tenere evidenza in parte delle risultanze contabili, con evidente utilità sia per la struttura, che per gli organi aziendali posti costi in grado di monitorare regolarmente i rischi aziendali e di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. Nel corso del 2023 è auspicabile la valutazione dell'adozione eventuale di un nuovo sistema informativo integrato, in grado di recepire le domande di intervento da parte delle imprese a valere sui fondi gestiti, dialogare con il sistema di protocollazione della corrispondenza, e auspicabilmente interfacciarsi con la contabilità (gestita nuovamente internamente dal luglio 2022) e soprattutto, lato trasparenza, in grado di permettere almeno un livello minimo di informatizzazione del flusso dei dati da pubblicare sul sito.

2 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha il duplice obiettivo di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente in cui Ligurcapital opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e al tempo stesso condizionare la valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Ligurcapital è la società in house della Regione Liguria, tramite la controllante FILSE Spa, ed opera a favore dell'intero territorio regionale.

La Società colloca la propria operatività nel quadro strategico regionale in coerenza con gli indirizzi formulati dalla Regione Liguria nel c.d. "Growth Act" presentato dalla Giunta Regionale nel novembre 2015 ed approvato dal Consiglio Regionale come L.R. n. 1 del 16 febbraio 2016. Sono pertanto i competenti organi regionali (in primis Giunta Regionale) ad individuare i bisogni da soddisfare con l'affidamento dei fondi da affidare in gestione a Ligurcapital, nonché l'individuazione:

- dell'entità delle risorse da destinare ai fondi;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari;
- delle forme tecniche attraverso cui raggiungere la soddisfazione dei bisogni;
- della misura minima e massima degli interventi e la durata.

In tale ambito Ligurcapital svolge la propria attività da cui deve trarre, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 175/2016, almeno l'ottanta per cento del proprio fatturato e che attualmente costituisce l'unica attività svolta.

Da Statuto, Regione Liguria esercita sulla Società – indirettamente tramite la controllata FILSE - un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'in-house providing, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

La Società può, comunque, effettuare anche attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nell'ambito dell'oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

L'acquisizione di lavori, beni e servizi è soggetta alla disciplina di cui al D.lgs. 50/16.

Alla Società si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), oltre che ovviamente la normativa anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 e i relativi decreti attuativi (D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità).

Per quanto riguarda pertanto gli **stakeholder di riferimento**, senza dubbio il sistema regionale ed il sistema produttivo e le imprese che lo compongono rappresentano gli elementi verso cui sono dirette le attività di Ligurcapital, influenzandone l'operato.

Dai dati pubblicati sul sito di Liguria Ricerche Spa (appartenente al Gruppo Filse, in house di Regione Liguria, dedicata agli studi sull'economia regionale) relativamente ai dati sulle imprese nel III trimestre del 2022, emerge il trend di decrescita iniziato nel I trimestre dell'anno, complici anche la guerra ed il caro energia: nello specifico, lo stock di imprese registrate segna una diminuzione pari allo 0,6% e le imprese attive calano dell'1,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

La diminuzione regionale è coerente con l'andamento medio nazionale, sebbene presenti livelli di intensità opposti: la diminuzione dello stock di imprese registrate, infatti, risulta meno intensa della media italiana (pari a -1,1%), mentre per le imprese attive il calo ligure presenta un'intensità maggiore di quasi un punto percentuale rispetto al dato nazionale (pari a -0,8%).

A livello territoriale il decremento delle imprese attive interessa tutte le quattro province liguri: Imperia presenta il calo più significativo (-3,0% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente), seguita da Savona (-2,1%), La Spezia (-1,7%) e Genova (-1,1%).

A livello settoriale, in Liguria, le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: «Agricoltura» (-1,9%), «Industria in senso stretto» (-3,3%), «Costruzioni» (-1,1%) «Commercio» (-3,4%), «Trasporti e magazzinaggio» (-3,6%), «Servizi di alloggio e ristorazione» (-1,0%). Rimane invece invariato il numero di imprese della categoria «Altri servizi alla persona».

Infine, si rilevano incrementi per quanto riguarda i seguenti settori:

«Servizi alle imprese»: +0,3%;

Categoria residuale «altri servizi»: +42,6%.

In termini tendenziali, il tasso di artigianalità della regione rimane invariato, con un valore di 26,8%. L'indicatore migliora nei settori «costruzioni» e nella categoria residuale «altri settori», rimane invariato nei settori «agricoltura» e «commercio» e si riduce nei settori rimanenti.

Il settore del commercio registra un calo del numero delle imprese sia registrate (-2,2%) che attive (-3,4%). Nel caso delle imprese attive, la flessione regionale è più intensa di quella sperimentata a livello nazionale (-2,5%) mentre la situazione opposta si rileva per le imprese registrate (media nazionale: -2,7%).

La dinamica negativa coinvolge, per entrambi gli stock, tutte le province della regione. Imperia presenta, in entrambi i casi, la dinamica negativa più intensa.

In termini sub-settoriali, le imprese attive operanti nel commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) sperimentano la contrazione più intensa (-4,2%), seguite dalle imprese operanti nel commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli), dove la diminuzione è pari a -3,2%.

Nel III trimestre 2022, il **numero di startup innovative** in Liguria **aumenta del 5,8%** rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Aumenta anche il rapporto delle startup innovative sul totale nazionale, sebbene solo leggermente (+0,02%).

Nello specifico, il **numero di startup innovative della regione è pari a 255 unità** (15° valore tra le regioni italiane). L'80,0% di esse è concentrato nella provincia di Genova a cui seguono, per intensità decrescente, La Spezia (con 7,8% delle unità complessive), Savona (6,3%) e Imperia (5,9%).

La situazione regionale riflette l'attività di Ligurcapital che negli ultimi due anni è stata rivolta prevalentemente proprio al sostegno delle start up, innovative e non, la cui presenza è appunto aumentata nella nostra regione ed in misura esponenziale nel portafoglio di Ligurcapital, sintomo inequivocabile anche dell'efficacia dell'attività di sostegno a questa categoria di imprese.

E' pertanto ampio e variegato il bacino delle PMI possibili destinatarie degli interventi di capitalizzazione di Ligurcapital e se le start up aumentano, le imprese produttive in generale in ambito ligure evidenziano grande sofferenza, sintetizzato nel dato delle chiusure: le imprese attive calano dell'1,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Per completare una disamina del contesto esterno, è utile poi considerare quanto avviene sul territorio anche sul versante giudiziario, andando a guardare i livelli di criminalità presenti e, in particolare, le azioni legate alla criminalità organizzata e agli episodi di corruzione.

Dopo la contrazione del dato sulla delittuosità nel biennio 2019-2020, riconducibile all'emergenza sanitaria da COVID-19, nel 2021 la tendenza è di una ripresa, con un incremento di circa l'11%, tale peraltro da risultare ancora in flessione rispetto ai dati pre-covid (-6% in Liguria).

<i>delitti (tutti) denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori per 100.000 abitanti) (fonte dei dati: ISTAT)</i>			
	2019	2020	2021
Italia	3 817.3	3 197	3 559
Liguria	4 407.4	3 727	4.134

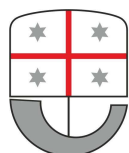
Focalizzando la ricerca sulla tipologia di delitto, da altro studio di Liguria Ricerche Spa su fonte Istat, in Liguria nel 2021 oltre il 33% dei delitti denunciati riguardavano la fattispecie del furto, al terzo posto con oltre il 17% i reati di contraffazione marchi e prodotti, al 4° posto il reato di truffa e frode informatica. Al 2° posto della classifica di Liguria Ricerche al 22%, ritroviamo una maxi categoria di non meglio specificati "Altri delitti". Il reato di riciclaggio è appena allo 0.08% mentre nessuna denuncia risulta presentata per i reati di stampo mafioso.

Richiedendo approfondimenti sul dato Altri Delitti, sono stati ottenuti i seguenti dati, più rilevanti ai fini della presente relazione, riepilogati nella tabella alla pagina successiva (fonte Liguria Ricerche /istat).

Dalla lettura dei dati emerge – limitando l'analisi ai delitti che potenzialmente potrebbero essere commessi nell'ambito di attività della società – che:

- rispetto ai reati di Peculato, Malversazione di erogazioni pubbliche ed Indebita percezione di erogazioni pubbliche, a fronte di un incremento del dato nazionale (+13; +4 e + 152), su base regionale si riscontra una contrazione (-3; -4 e 0).
- rispetto ai reati di Concussione e Corruzione (nelle diverse forme) a fronte di una riduzione dei casi su base nazionale (-4 e - 28), su base regionale il dato è pressoché invariato, ma con una ricorrenza praticamente irrilevante.

Complessivamente quindi, in relazione a tali dati la situazione ligure rispetto al dato nazionale è pertanto confortante.



Dataset:Altri delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria									
		Tipo dato	numero di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giu						
		Territorio	Italia	Italia					
				Nord- ovest	Nord-ovest				
					Liguria	Liguria			
					im	sv	ge	sp	
Tipo di reato	Selezio								
peculato	2020		273	59	11	2	0	5	4
	2021		286	52	8	4	1	2	1
peculato mediante profitto dell'errore altrui	2020		5	1	0	0	0	0	0
	2021		11	6	0	0	0	0	0
malversazione di erogazioni pubbliche	2020		101	32	11	2	0	8	1
	2021		105	17	7	0	2	3	2
indebita percezione di erogazioni pubbliche	2020		384	82	4	0	0	3	1
	2021		536	104	4	0	1	2	1
concussione	2020		45	7	1	1	0	0	0
	2021		41	2	1	0	0	0	1
corruzione per l'esercizio della funzione	2020		23	1	0	0	0	0	0
	2021		16	0	0	0	0	0	0
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	2020		81	17	1	1	0	0	0
	2021		72	14	2	1	0	0	1
corruzione in atti giudiziari	2020		21	2	0	0	0	0	0
	2021		9	0	0	0	0	0	0
induzione indebita a dare o promettere utilità	2020		52	5	0	0	0	0	0
	2021		26	4	0	0	0	0	0
induzione indebita a dare o promettere utilità (commessa dal pubblico ufficiale)	2020		38	4	0	0	0	0	0
	2021		24	4	0	0	0	0	0
induzione indebita a dare o promettere utilità (commessa da chi dà o promette)	2020		14	1	0	0	0	0	0
	2021		2	0	0	0	0	0	0
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	2020		12	1	0	0	0	0	0
	2021		12	3	1	0	0	1	0
pene per il corruttore	2020		65	17	1	1	0	0	0
	2021		54	9	0	0	0	0	0
istigazione alla corruzione	2020		97	22	0	0	0	0	0
	2021		100	18	0	0	0	0	0
peculato, concussione, corruzione di membri e funzionari di organi di Comunità euro	2019		1	0	0	0	0	0	0
	2020		0	0	0	0	0	0	0
abuso d'ufficio	2020		1365	203	26	4	2	16	4
	2021		1157	147	14	4	3	3	4
utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio	2021		1	0	0	0	0	0	0
rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	2021		84	16	5	3	0	1	1
rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	2021		1667	276	20	9	2	7	2
rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pu	2021		3	1	0	0	0	0	0
interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità	2021		818	165	18	3	3	5	7
sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ecc.	2021		2496	527	35	6	8	16	5
violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro ecc.	2021		2050	328	25	2	5	16	2

Tra la categoria “altri delitti” si collocano peraltro anche altre fattispecie tra i quali i reati di natura ambientale, in relazione ai quali la Liguria ne registra nel 2021 ben 1228, in crescita rispetto all'anno precedente e che fa scalare la regione di ben cinque posizioni facendola arrivare al nono posto in classifica

nazionale. Genova nella classifica nazionale riveste il 14° posto (unica città del Nord), mentre le altre provincie si collocano più in basso al 36° posto Savona, al 38° La Spezia e al 40° Imperia (su un totale di 107) (fonte: Primocanale articolo del 15/12/2022).

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) in Italia nel 2022, sulla base dei dati disponibili ed elaborati da Transparency International Italia (che si basa sull'opinione di esperti e assegna una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti") vede l'Italia posizionata al 41° posto su 180 Paesi nel mondo, con un punteggio di 56/100, guadagnando una posizione rispetto al 2021, dove si collocava al 42° posto con identico punteggio e registrando un costante anche se lieve miglioramento dal 2012, anno dell'entrata in vigore della L. 190/2012.

Si evidenzia che per la stesura del presente piano è stata operata una consultazione entro il 31 dicembre 2022, a mezzo pubblicazione sul sito di istituzionale, sezione "Società Trasparente", cui non sono seguite osservazioni da parte di alcun soggetto.

3 OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Come indicato in premessa, con il presente Piano LIGURCAPITAL ha inteso predisporre un piano programmatico finalizzato all'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la stessa repressione alla corruzione abbia quale base di partenza una politica di prevenzione della stessa.

Il concetto di "corruzione", nel presente documento così come in quelli precedentemente adottati, viene inteso in senso lato, ossia comprensivo di tutte le differenti situazioni in cui - nel corso dell'attività svolta - si possa riscontrare l'abuso - da parte di un soggetto - del potere a lui affidato e ciò al fine di ottenere vantaggi privati e il Piano trova la propria estensione su tutte le attività svolte dalla Società.

Il presente Piano si colloca quale parte speciale ed integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adottato da LIGURCAPITAL S.p.A. ed integrato con la L. n. 190/2012, come espressamente previsto dalla L. 190/2012 stessa, la quale, all'art. 1 comma 2 bis, indica che il Piano nazionale anticorruzione costituisce atto di indirizzo [...] per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione

integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [...] e dalle Linee Guida ANAC 1134/2017 che precisano che gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 - fra cui LIGURCAPITAL è ricompresa - sono destinatari delle indicazioni contenute nel PNA secondo un regime differenziato rispetto alle P.A. "pure": mentre le prime sono infatti tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al fine di coordinare i plurimi profili di responsabilità relativi ad una stessa fattispecie di reato derivanti da entrambe le normative e di ridurre al minimo le relative sovrapposizioni, RPCT e ODV collaborano strettamente sia a fini procedurali che di sistemi controllo.

4 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In data 17 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione, a seguito di rinuncia dell'incarico per motivi personali da parte del precedente Responsabile, membro senza deleghe operative del Consiglio di Amministrazione, ha designato Responsabile della Corruzione e Trasparenza l'Avv. Giorgio Lamanna, presidente del Consiglio di Amministrazione, senza deleghe operative.

L'RPCT non è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto, ma conta sulla collaborazione dell'ufficio legale e di tutto il personale. A causa della minima struttura societaria era stata prevista per il 2022, l'assunzione di una figura da designare quale referente del RPCT, in considerazione del ruolo comunque esterno dell'RPCT. La varianza dei soggetti apicali ha però reso necessario il rinvio di tale inserimento che al momento non è previsto per l'anno in corso.

La scelta operata è confermata interlocutoria, sino alla individuazione di altro soggetto maggiormente idoneo al ruolo che possa dedicarsi allo stesso in modo completo, non solo all'elaborazione del presente piano, ma soprattutto dall'aggiornamento della formazione, dalla vigilanza sull'attuazione delle misure in esso previste, dal monitoraggio continuo anche in materia di trasparenza. Viene ritenuto indispensabile l'affidamento dell'incarico ad altro soggetto inserito stabilmente in struttura, ma senza incarichi che lo espongano al rischio corruttivo, al quale si riconosca aver dato dimostrazione di comportamento integerrimo, che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari, con posizione apicale da godere di una certa indipendenza, un profilo con idonee competenze. Allo stato le minime dimensioni della struttura, che di fatto non rendono possibile neppure la rotazione degli incarichi o i controlli incrociati, non lo ha reso possibile, rendendo necessario sino ad oggi l'affidamento dell'incarico a consiglieri di amministrazione, senza deleghe, come nel caso del Presidente. Tale obiettivo potrebbe essere confermato

almeno sino a metà 2024, in considerazione del fatto che l'attuale RPCT andrà a completare il primo triennio di incarico quale RPCT a novembre 2023, ma l'attuale consiglio di amministrazione andrà a scadere solo con l'approvazione del bilancio 2023.

Si segnala infine che nel periodo dell'incarico non sono state ricevute istanze di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013) e (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013), richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta, né segnalazioni da parte di whistleblowers, in relazione alle quali la società si è dotata di apposito portale ed approvato apposito regolamento.

5 AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE

In relazione alla funzione propria del presente Piano, la primaria esigenza dello stesso si è concretizzata nella verifica delle attività svolte dalla Società e nel cui ambito si possa configurare un maggiore e più elevato rischio di corruzione.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 190/2012 l'art. 1, comma 9, lett. a), in LIGURCAPITAL è stata avviata una attività di dettaglio in relazione ai profili di rischio suddivisi per aree, che vengono di seguito meglio dettagliate, confermando sostanzialmente quanto già previsto nei precedenti piani, con alcuni adeguamenti e precisazioni:

1) **Area di Rischio Gestione Fondi** (2 dipendenti dedicati alla concessione e 2 all'erogazione, coincidenti con il Settore Legale),

comprensiva delle seguenti attività:

- ✓ concessione di interventi di equity e quasi equity, a cura del Settore Gestione Fondi – Concessione, sottoposta a valutazione da parte del consiglio di amministrazione e provvedimento adottato a firma del Presidente del consiglio di amministrazione. L'attività istruttoria è ripartita tra i due dipendenti del settore che predispongono apposita check list in merito alla verifica dei presupposti generali e speciali richiesti da ogni bando. La check list è firmata dall'istruttore/responsabile della concessione e controfirmata dal Presidente.
- ✓ conseguente predisposizione della contrattualistica a carico del Settore Legale;
- ✓ erogazione di interventi di equity e quasi equity a cura del Settore Gestione Fondi – Erogazioni, con provvedimento a firma del Dirigente che dispone anche il bonifico,

- ✓ variazioni e revoche di interventi cura del Settore Legale e del Settore Gestione Fondi, sottoposta a nuova decisione da parte del consiglio di amministrazione;
- ✓ gestione crediti da dismissione interventi partecipativi a cura del Settore Legale e del Settore Amministrazione qualora trattasi di exit in linea con i contratti originari;
- ✓ gestione crediti da dismissione interventi partecipativi a cura del Consiglio di amministrazione, su proposta del dirigente/presidente qualora trattasi di exit negoziali non previste o difformi dai contratti originari.

2) ***Area di Rischio Acquisizione, progressione e gestione del personale,***

con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ individuazione dei fabbisogni di risorse (tempo indeterminato/determinato) a cura di Consiglio di Amministrazione, Presidente, Dirigente, tutti i Settori;
- ✓ definizione dei criteri di selezione dei candidati, della procedura di selezione da adottare e degli aspetti contrattuali, a cura del Dirigente;
- ✓ valutazione dei candidati e formalizzazione degli esiti, a cura del Dirigente;
- ✓ assunzione della decisione, sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dirigente;
- ✓ se la figura da assumere è un dirigente, la competenza in merito a criteri di selezione, valutazione e formalizzazione degli esiti è di esclusiva spettanza del consiglio di amministrazione che può delegare parte dell'attività ad un comitato interno o ad una commissione esterna;
- ✓ formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione, a cura del Settore Amministrazione e del Presidente;
- ✓ predisposizione, controllo ed invio dei dati relativi alle presenze al consulente che elabora le buste paga, a cura del Settore Amministrazione;
- ✓ gestione degli avanzamenti di carriera e della corresponsione di eventuali bonus, superminimi, benefit, ecc., a cura del Consiglio di Amministrazione su proposta del Dirigente.

3) **Area di Rischio Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture,**

comprensiva delle seguenti attività:

- ✓ definizione dei fabbisogni di acquisto, a cura di Consiglio di Amministrazione, Presidente, Dirigente, tutti i Settori;
- ✓ emissione della richiesta di acquisto, a cura del Dirigente;
- ✓ selezione del fornitore a cura del Dirigente coadiuvato dal Settore Segreteria (1 dipendente);
- ✓ formalizzazione del contratto di acquisto e dei connessi adempimenti, a cura Dirigente, eventualmente coadiuvato dal Settore Legale;
- ✓ istituzione e gestione di albi fornitori, a cura del Dirigente;
- ✓ ricezione del bene/servizio, monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori e certificazione che il bene/servizio sia stato fornito/svolto in linea con quanto richiesto, a cura del Responsabile di Settore competente;
- ✓ gestione di eventuali problemi con i fornitori, a cura del Responsabile Settore competente;
- ✓ acquisti effettuati tramite la piccola cassa, a cura del Settore Amministrazione.

4) **Area di Rischio Affari Societari,**

comprensive delle seguenti attività:

- ✓ supporto in merito alla convocazione di Consiglio di Amministrazione / Assemblea, a cura del Settore Legale;
- ✓ supporto nella predisposizione della documentazione per Consiglieri / Soci per le delibere poste all'Ordine del Giorno di Consiglio di Amministrazione / Assemblea, a cura Settore Legale;
- ✓ verbalizzazione delle riunioni di Consiglio di Amministrazione / Assemblea, a cura del Segretario designato;
- ✓ decisioni del Consiglio di Amministrazione, a cura di Consiglieri e Sindaci;
- ✓ decisioni dell'Assemblea, a cura dei Soci;

- ✓ tenuta dei libri sociali, a cura Settore Legale;
- ✓ gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, a cura del Settore Amministrazione.

5) Area di Rischio Budget, contabilità, Bilancio e Fiscalità

Tutte attività a cura del Settore Amministrazione sotto il diretto controllo del Dirigente.

6) Area di Rischio Risorse Finanziarie,

comprensiva delle attività, a cura del Settore Amministrazione di:

- ✓ gestione dei pagamenti e degli incassi;
- ✓ gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- ✓ impieghi delle disponibilità finanziarie;
- ✓ gestione della piccola cassa.

Tutti i pagamenti sono gestiti via web, il responsabile del settore raccoglie prima l'autorizzazione scritta al pagamento da parte del dirigente e procede poi personalmente alla validazione del pagamento via cellulare.

7) Area di Rischio Rapporti Intercompany,

comprensiva delle attività di:

- ✓ regolamentazione contrattuale degli accordi infragruppo personale, ecc.), a cura del Settore Legale della controllante, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Dirigente;
- ✓ gestione intercompany della fatturazione attiva/passiva e dei pagamenti/incassi e delle relative registrazioni contabili, a cura del Settore Amministrazione.

8) Area di Rischio Sistemi Informativi

comprensiva della attività di:

- ✓ Data Base aziendali;
- ✓ consegne e configurazione HW e SW;
- ✓ infrastruttura e servizi ICT;
- ✓ cartelle di rete;
- ✓ sicurezza informatica (Backup – Sicurezza Fisica – Sicurezza logica – Disaster Recovery);
- ✓ PEC;
- ✓ pubblicazioni sul sito aziendale.

Limitazioni di accesso sono state previste per l'uso della PEC e per le pubblicazioni sul sito aziendale (rispettivamente a cura del settore Segreteria e del settore legale). Anche per quanto attiene la sicurezza informatica l'amministrazione è stata affidata a soggetto esterno, con responsabilità esclusiva (Liguria Digitale). Per le altre attività invece, si evidenzia che tutti i dipendenti aziendali che utilizzano ordinariamente sistemi informatici hanno ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa, e si è ritenuto di valutare diffuso e non localizzato il rischio della loro commissione, infatti, questi potrebbero essere astrattamente realizzati in ciascuna attività sensibile in capo ai diversi Settori.

9) ***Area di Rischio Contenzioso,***

comprensiva delle attività di:

- ✓ individuazione dei legali esterni cui affidare le pratiche di contenzioso, a cura del Consiglio di Amministrazione per gli incarichi di valore maggiore ai 20mila euro, e del Dirigente per i residuali casi, con il supporto del Settore legale;
- ✓ sottoscrizione dell'incarico, a cura del Presidente e/o del Dirigente
- ✓ gestione delle pratiche di contenzioso e dei rapporti con i legali, a cura del Settore Legale.

L'attività di revisione della mappatura in accordo con le revisioni delle procedure e mappatura ex 231/01 risulta temporaneamente sospesa, ma proseguirà dal secondo semestre del 2023, individuato il contenuto del Piano Industriale.

--oo0oo--

Con riferimento alle Aree di Rischio come sopra individuate, si è poi proceduto ad un aggiornamento dei profili di rischio relativi che hanno portato alla individuazione di tipologie di reati che potrebbero andarsi a configurare in relazione alla normativa anticorruzione, ferma restando l'interpretazione in senso lato di corruzione intesa quale "cattiva amministrazione".

1) Area di Rischio "Gestione Fondi":

E' certamente l'area più a rischio anche in relazione all'entità delle somme concesse/erogate.

tipologie di reato:

- ✓ reati di malversazione a danno dello Stato;
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- ✓ truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ concussione;
- ✓ corruzione e istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio;
- ✓ peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio turbativa d'asta.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- richieste di denaro o altre utilità da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di concessione e/o erogazione ai richiedenti interventi partecipativi al fine di agevolare o velocizzare l'iter procedurale di concessione e/o erogazione, pur in presenza dei requisiti di ammissibilità o addirittura, in assenza dei requisiti da parte dei beneficiari, per occultare la carenza di requisiti;

- produzione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute, per ottenere indebitamente un finanziamento che se non ottenuto potrebbe comportare delle conseguenze per la risorsa della Società (es. mancata erogazione di un bonus, provvedimenti disciplinari);
- utilizzo improprio dei fondi pubblici ottenuti (es. utilizzo dei fondi ricevuti per effettuare una specifica attività ed impiegati per svolgere altre attività professionali d'interesse del dipendente);
- mancata denuncia da parte di risorse della Società di criticità nella gestione dei finanziamenti anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità;
- utilizzo di strutture e materiali della Società per finalità non lavorative/personali;
- appropriazione di macchinari/materiali della Società;
- comunicazione a terzi di segreti/notizie/dati appresi nell'ambito dell'attività lavorativa, anche a fronte di denaro o altra utilità;
- abusi nella concessione di finanziamenti/servizi/spazi per favorire/sfavorire un soggetto, anche a seguito del riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità;
- comunicazione di informazioni ad un interessato alla partecipazione di un bando, per favorirlo nell'aggiudicazione;
- concessione ad un cliente di condizioni di miglior favore nell'erogazione dei servizi anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità;
- sostenimento di spese per fini personali nell'ambito della partecipazione ad incontri in rappresentanza della Società ovvero autorizzazione di spese di viaggio o ospitalità a soggetti terzi collegati con l'autorizzante a fini personali;
- concessione/mancata concessione di una intervista per favorire/sfavorire una testata a vantaggio di un'altra anche a seguito di ricezione o promessa di ricezione di denaro o altra utilità.

2) Area di Rischio Acquisizione, progressione e gestione del personale:

in fase di selezione del personale:

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ concussione;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
- ✓ traffico di influenze illecite

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero la mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, nonché la previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o la predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, allo scopo di reclutare candidati specifici. Tali condotte illecite potrebbero trovare realizzazione anche mediante comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato, per favorire lo stesso;
- la nomina, o influenza sulla nomina, dei membri che compongono gli organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati.
- Assunzione di personale in carenza di una programmazione dei fabbisogni;
- Mancanza di trasparenza e di precise regole procedurali nella programmazione dei fabbisogni del personale;
- Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti nelle procedure di mobilità tra le società del gruppo;
- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- assunzione e/o reclutamento di candidati particolari e/o non in possesso dei titoli e requisiti richiesti;
- valutazione distorta del fabbisogno del personale, dei curricula o dei titoli;
- irregolare composizione della commissione di concorso;

- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e l'alterazione del colloquio di selezione;
- alterazione della attestazione e delle verifiche che attestano il possesso dei requisiti;
- conflitto di interessi dei componenti la commissione e del responsabile della procedura;
- conferimento di incarichi a soggetti privi di requisiti e delle professionalità necessarie.

in fase di sviluppo del personale (progressioni economiche o di carriera e corresponsione di premi/bonus/altre utilità):

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ concussione;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- ricezione di denaro o altra utilità, anche mediante induzione verso soggetti interessati alle progressioni economiche o di carriera, finalizzata al riconoscimento illegittimo di promozioni o aumenti a particolari dipendenti;
- concussione, nel caso in cui una persona, abusando della propria posizione, costringesse un soggetto coinvolto nei processi di "sviluppo del personale" (progressioni di carriera/aumenti) a riconoscere una promozione o un aumento ad un particolare dipendente.
- la manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero la mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, nonché la previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o la predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, allo scopo di reclutare candidati specifici. Tali condotte illecite potrebbero trovare realizzazione anche mediante comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato, per favorire lo stesso;

- la nomina, o influenza sulla nomina, dei membri che compongono gli organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati

Si rileva che nel corso del 2023 la società ha attivato la procedura per l'assunzione del dirigente e pertanto questa sarà la prima occasione per verificare il rispetto della procedura il cui esito sarà oggetto di verifica al termine della stessa.

In fase di gestione del personale:

tipologie di reato:

- ✓ peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- ✓ abuso d'ufficio;
- ✓ truffa;
- ✓ traffico di influenze illecite;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, autorizzazioni di trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese, presentazione di giustificativi di spese personali per i quali si richiede il rimborso, presentazione di documentazione non veritiera per ottenere agevolazioni, ecc.;
- riconoscimento di incentivi per la cessazione del rapporto di lavoro ovvero per altre motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità;
- attribuzione di una determinata risorsa a specifici Settori ovvero mancata sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità.

3) Area di Rischio Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture

Si possono individuare i seguenti profili di rischio (evento o comportamento):

Con riferimento alle attività di (i) predisposizione dei bandi di gara (ii) responsabile del procedimento, (iii) predisposizione di contratti, e (iv) gestione degli ordini per forniture e rifornimenti interni:

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ turbata libertà degli incanti;
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- ✓ astensione dagli incanti;
- ✓ concussione;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità della Società
- valutazione errata in termini di capienza budget al fine di predisporre comunque l'affidamento (rilievo anche come rischio aziendale);
- mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
- mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati;
- stima errata dell'importo da parte del RUP, al fine di preferire una procedura o di eludere il divieto di frazionamento;
- utilizzo della procedura di urgenza in assenza di effettiva necessità;
- richieste di preventivi con specifiche differenti allo scopo di avvantaggiare un determinato fornitore;
- mancata attesa dei tempi previsti per la presentazione delle offerte per procedere all'affidamento, al fine di avvantaggiare un operatore economico;
- analisi di congruità e validità viziata da interessi diversi da quelli aziendali;
- mancata verifica della dichiarazione relativa ai requisiti art. 80 o alterazione dei contenuti delle verifiche;

- mancata verifica requisiti specifici per esempio antimafia;
- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici i contenuti specifici della documentazione di gara;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza;
- presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida in assenza di precise indicazioni in merito a responsabilità, ruoli e tempistiche al fine di preparare i presupposti di una proroga del servizio;
- prescrizioni del contratto e delle clausole contrattuali "personalizzate";
- mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione;
- mancato rispetto degli obblighi di comunicazione ad ANAC (CIG e XML);
- immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;
- ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture;
- mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle fatture, provocando i favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente;
- eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici;
- Inosservanza delle regole procedurali;
- sovrapprestazioni o fatturazione di prestazioni non svolte;

Le condotte sopra descritte potrebbero anche realizzarsi, oltre che con l'accordo, anche a mezzo di induzione del potenziale fornitore ovvero con la costrizione da parte di un soggetto apicale.

Con riferimento invece alle attività di verifica (i) che la prestazione del fornitore/consulente sia stata effettuata correttamente e che l'importo fatturato sia quello definito nell'ordine di acquisto/contratto con il fornitore/consulente e (ii) che le fatture dei fornitori/consulenti siano correttamente registrate:

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione e istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ concussione;
- ✓ traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la validazione, da parte del soggetto incaricato della verifica, di stati di avanzamento lavori ovvero dell'attestazione di avvenuta prestazione non corrispondenti al reale avanzamento dei lavori o alla prestazione effettivamente erogata, al fine di consentire al fornitore di ricevere compensi non dovuti o anticipare indebitamente compensi futuri anche a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità della Società;
- abusi nell'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per garantire indebita utilità all'appaltatore.
- valutazione errata in termini di capienza budget al fine di predisporre comunque l'affidamento (rilievo anche come rischio aziendale);
- mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
- mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati;
- stima errata dell'importo da parte del RUP, al fine di preferire una procedura o di eludere il divieto di frazionamento;

- utilizzo della procedura di urgenza in assenza di effettiva necessità;
- richieste di preventivi con specifiche differenti allo scopo di avvantaggiare un determinato fornitore;
- mancata attesa dei tempi previsti per la presentazione delle offerte per procedere all'affidamento, al fine di avvantaggiare un operatore economico;
- analisi di congruità e validità viziata da interessi diversi da quelli aziendali;
- mancata verifica della dichiarazione relativa ai requisiti art. 80 o alterazione dei contenuti delle verifiche;
- mancata verifica requisiti specifici per esempio antimafia;
- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici i contenuti specifici della documentazione di gara;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;
- mancata alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o supporto dai medesimi tecnici esterni;
- assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata;
- assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza;

- presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida assenza di precise indicazioni in merito a responsabilità, ruoli e tempistiche al fine di preparare i presupposti di una proroga del servizio;
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- prescrizioni del contratto e delle clausole contrattuali "personalizzate";
- mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione;
- mancato rispetto degli obblighi di comunicazione ad ANAC (CIG e XML);
- immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;
- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma;
- approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/richieste di preventivi o del capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori/servizi, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;
- ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture;
- mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle fatture, provocando i favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente;
- eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici;
- uso distorto o improprio della discrezionalità;
- Inosservanza delle regole procedurali;
- sovrappaccatura o fatturazione di prestazioni non svolte;
- manipolazione nella definizione e nomina della commissione di gara ovvero manipolazione del processo di valutazione delle offerte da parte di uno o più membri della commissione di gara o del RUP, attraverso un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o

l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito o l'alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

4) Area di Rischio Affari Societari:

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ turbata libertà degli incanti;
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- ✓ astensione dagli incanti;
- ✓ concussione;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- diffusione di informazioni ottenute nell'ambito delle riunioni consiliari/Assemblee dei Soci, ad esempio per favorire un'impresa/professionista, anche a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- assunzione di decisioni consiliari volte a favore un'impresa/professionista, anche a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità, ovvero in conflitto di interesse;
- manipolazione delle informazioni fornite all'Assemblea/Consiglio di Amministrazione per ottenere un vantaggio a favore di chi fornisce le informazioni manipolate ovvero a favore di un terzo;
- ritardo nella convocazione di un Consiglio di Amministrazione/una Assemblea per garantire un vantaggio a favore di chi ritarda la convocazione ovvero o a favore di un terzo.

Le condotte sopra descritte potrebbero anche realizzarsi, oltre che con l'accordo, anche a mezzo di induzione dell'impresa/professionista ovvero con la costrizione da parte di un soggetto apicale.

5) Area di Rischio Budget, contabilità, Bilancio e Fiscalità;

L'attività di registrazione delle fatture passive potrebbe configurare le fattispecie di:

(tipologie di reato):

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione e istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ concussione.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la registrazione di fatture passive non relative a forniture di beni/prestazione di servizi per conto di LIGURCAPITAL;
- la mancata registrazione di fatture che hanno tutti i titoli per essere registrate.

L'attività di emissione delle fatture attive potrebbe configurare le fattispecie di:

(tipologie di reato):

- ✓ corruzione e istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ concussione;
- ✓ traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante emissione di fatture attive per corrispettivi inferiori a quelli pattuiti (ovvero la mancata emissione di fatture attive) anche a fronte di corresponsione di denaro o altra utilità.

6) Area di Rischio Risorse Finanziarie:

(tipologie di reato):

- ✓ peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- ✓ truffa;

- ✓ abuso d'ufficio;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- appropriazione indebita del denaro presente in cassa;
- utilizzo di giustificativi falsi/fittizi per ottenere dei rimborsi spese per cassa non dovuti.
- la sottrazione di denaro dai conti correnti della Società;
- effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, fornitori);
- selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture, attraverso l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale;
- utilizzo della carta di credito aziendale per acquisti personali;
- presentazione di giustificativi di spese per i quali si richiede il rimborso, quali spese sostenute per attività lavorativa ma in realtà di carattere personale.

7) Area di Rischio Rapporti Intercompany:

(tipologie di reato):

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ turbata libertà degli incanti;
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- ✓ astensione dagli incanti;
- ✓ concussione;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- attribuzione alla controllante di lavori/attività a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- autorizzazione di pagamenti a controllante non dovute a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- accordo con società controllante per effettuare delle operazioni simulate o fittizie;
- concessione di beni aziendali in utilizzo a società controllante senza un adeguato corrispettivo;
- utilizzo di beni aziendali alla controllante senza averne titolo;
- comunicazione di informazioni riservate a società controllante ovvero utilizzo di informazioni riservate ottenute dalla Società controllante per ottenere un vantaggio personale ovvero per favorire un terzo;

Le condotte sopra descritte potrebbero anche realizzarsi, oltre che con l'accordo, anche a mezzo di induzione di un rappresentante della società controllante.

8) Area di Rischio Sistemi Informativi:

Nell'ambito della gestione della PEC:

(tipologie di reato)

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- utilizzo di informazioni riservate per l'ottenimento di vantaggi personali o a favore di terzi.

Nell'ambito della gestione della telefonia fissa e mobile, di internet, degli strumenti informatici in generale:

(tipologie di reato)

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- ✓ truffa.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- radiazione fittizia di un cespite della Società;
- appropriazione indebita di beni della Società;
- utilizzo a fini personali di beni della Società.

9) Area di Rischio Contenzioso:

(tipologie di reato)

- ✓ concussione;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ traffico di influenze illecite;
- ✓ corruzione in atti giudiziari;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
- ✓ omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio e false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la conclusione di un accordo a danno della Società dietro l'ottenimento di un vantaggio indebito;
- l'ottenimento di un compenso (in denaro o in altra utilità) in relazione al compimento di un atto che favorisca l'altra parte (ovvero danneggi la Società) in un processo;
- l'alterazione del contenuto della documentazione – in termini di incompletezza, non correttezza, ecc. – destinata al magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, per ottenere un vantaggio nella controversia;
- la comunicazione di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte;
- l'induzione del dipendente della Società, da parte di soggetti terzi, a rendere false deposizioni realizzata anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.

Nella tabella che segue sono riportate le attività che presentano rischi di corruzione, in linea con le analisi svolte dalla Società, e vengono individuate per ognuna il livello (o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, in linea con la valutazione di livello qualitativo richiesta da ANAC. I criteri utilizzati sono gli stessi del 2020.

Le funzioni coinvolte, e presenti presso la società, sono di seguito classificate in:

Area 1: Settore segreteria generale – protocollazione - acquisti

Area 2: Settore Gestione Fondi (Concessione)

Area 3: Settore Gestione Fondi (Erogazione)

Area 4: Settore Gestione Fondi (Monitoraggio)

Area 5: Settore legale e societario.

Area 6: Settore amministrativo, finanziario e gestione del personale.

Nella tabella che segue si è proceduto ad una profilatura del rischio che viene rivalutata al termine di ogni aggiornamento e implementazione del Modello 231.

Attori coinvolti	Attività a rischio	Grado di rischio
Aree: 2,3, 4, 5, 6 + Cda/Dirigente	Area di Rischio Gestione Fondi	ALTO
Area :1,2,3,4,5,6,7, + Cda/Dirigente	Area di Rischio Acquisizione, progressione e gestione del personale	MEDIO
Area: 1, 6 + Cda/Dirigente	Area di Rischio Affidam. Lavori, Servizi e Forniture	MEDIO
Area: 5 + Cda/Dirigente	Area di Rischio Affari Societari	MEDIO/BASSO
Area: 6 + Dirigente	Area di Rischio Budget, contabilità, Bilancio e Fiscalità	MEDIO/BASSO

Area: 6 + Dirigente	Area di Rischio Risorse Finanziarie	MEDIO/ALTO
Area 5,6 + Cda e Dirigente	Area di Rischio Rapporti Intercompany	MEDIO
Area: 1,2,3,4,5,6 + Dirigente	Area di Rischio Sistemi Informativi	ALTO
Area: 4,5,6 + Cda/Dirigente	Area di Rischio Contenzioso	MEDIO/BASSO

6 MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LIGURCAPITAL ha introdotto una serie di misure generali, volte alla mitigazione del rischio, così come individuate dal legislatore. Tali misure, laddove non ancora inserite nelle procedure ex 231/2001, verranno integrate con le stesse nel corso della revisione al Modello, grazie alla collaborazione instaurata tra RPCT e OdV.

6.1 Le misure generali

così come delineate dal PNA 2019, si distinguono in:

- Misure sull'imparzialità soggettiva suddivise in:
 - a) Misure su accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica;
 - b) Rotazione straordinaria;
 - c) Doveri di comportamento;
 - d) Conflitto di interessi;
 - e) Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
 - f) Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici
 - g) Incarichi extraistituzionali;
 - h) Divieti di post employment (pantouflage);
 - i) Patti di integrità.
- Formazione;

- Rotazione Ordinaria;
- Trasparenza.

A tali misure deve aggiungersi quella relativa alla segnalazione degli illeciti, c.d. “whistleblowing”, in relazione alla quale nel maggio 2022 si è proceduto ad elaborare apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

Misure sull'imparzialità soggettiva

a) Misure su accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica:

1. *Legge 27 marzo 2001, n. 97 recante “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.*

Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale. LIGURCAPITAL rientra nell'ambito di applicazione di tale norma ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa legge, che viene dunque applicata a sensi di norma.

Occorre peraltro segnalare e prendere atto che la misura, per le modeste dimensioni aziendali, con la presenza di una/due figure per area, difficilmente intercambiabili, risulta allo stato di pressoché impossibile attuazione, soprattutto a livello dirigenziale e di quadri, fatto salvo l'ipotesi di trasferimento nell'ambito del gruppo di appartenenza da concordare con la capogruppo.

2. *Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», articolo 129, comma 3, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 maggio 2015, n. 69 recante «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio».*

L'art. 129, co. 3, del d.lgs. 271/1989 si inserisce nella disciplina riguardante l'informazione sull'azione penale e stabilisce che il presidente di ANAC sia destinatario delle informative del pubblico ministero

quando quest'ultimo esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. Dal punto di vista operativo, non si rilevano presidi da dover attivare in tal senso, essendo una comunicazione d'ufficio in capo al Pubblico Ministero.

b) Rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria, prevista dall'articolo 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, il legislatore ne circoscrive l'applicazione alle sole "condotte di natura corruttiva", le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione, richiedono una valutazione immediata.

Ligurcapital ha introdotto, a mezzo PTPCT, l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali, in considerazione del fatto che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico.

La misura in questione viene adottata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, in ragione del carattere di immediatezza che questa misura deve avere, essendo volta a garantire l'immagine di imparzialità dell'amministrazione. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.). Ovviamente l'avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente.

La valutazione della condotta del dipendente da parte del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura e il relativo provvedimento, debitamente motivato, potrebbe anche non disporre la rotazione (lo scopo è quello di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità).

La comunicazione di cui sopra, che riguarda tutto il personale, dovrà essere resa all'RPCT, anche informalmente. L'RPCT riferirà alla dirigenza i dati del caso, al fine di una prevalutazione da sottoporsi in fase successiva al Consiglio di Amministrazione. La motivazione del provvedimento verrà dunque formalizzata a mezzo verbale del Consiglio di Amministrazione. Tutte le fasi del procedimento dovranno essere caratterizzate dalla tempestività richiesta dalla misura stessa. A livello di indicatori di monitoraggio, essendo l'RPCT stesso il destinatario della comunicazione, non dovrebbe rendersi necessaria una attività di verifica in termini di adempimento della procedura a valle della stessa. L'RPCT avrà comunque cura di tenersi il più possibile aggiornato con la cronaca, onde gestire eventuali casi di omessa comunicazione.

Occorre peraltro segnalare e prendere atto che la misura, per le modeste dimensioni aziendali, con la presenza di una/due figure per area, difficilmente intercambiabili, è prevista ma risulta allo stato di pressoché impossibile attuazione, soprattutto a livello dirigenziale e di quadri.

c) Doveri di comportamento:

LIGURCAPITAL ha adottato dal 2011 un Modello ex 231/2001 e relativo Codice Etico del Gruppo Filse, la cui ultima revisione risale al 2021, in linea con il nuovo Codice di Comportamento aggiornato di Regione Liguria e con le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, pubblicate da ANAC nel 2020, il cui ambito soggettivo non si limita solamente a quello previsto espressamente dal d.lgs. 165/2001, ma ricomprende anche tutte le amministrazioni, enti e soggetti in controllo pubblico tenuti all'adozione del PTPCT e/o di misure di prevenzione della corruzione passiva.

d) Conflitto di interessi:

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

L'accezione ampia del conflitto di interessi attribuisce rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, **l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale**. Pertanto, alle situazioni palesi di conflitto di

interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del D.P.R. n. 62 del 2013, cui LIGURCAPITAL non risulterebbe assoggettata, ma di sicuro aiuto nella definizione delle casistiche che potrebbero configurare la fattispecie in oggetto¹, devono aggiungersi quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

¹ **Art. 7** *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 14 *Contratti ed altri atti negoziali*

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Si precisa in questa sede che la Società non ritiene di essere assoggettata alla definizione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62 del 2013, in quanto non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa, ma di essere tenuta ad applicare, salvo il caso di affidamenti, il solo disposto di cui alla Legge 190/2012, comprendente solamente i legami di parentela o affinità. E' ancora in fase di approfondimento, peraltro, l'eventuale assoggettamento alla norma a seguito di quanto previsto dal nuovo Codice di Comportamento di Regione Liguria, che estende il concetto di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 anche ai fornitori di Regione, cui Ligurcapital potrebbe essere equiparata.

Un'altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui **il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato** regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di **conflitto di interessi** non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, **cd. strutturale**, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall'assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a tale ipotesi di conflitto di interessi generalizzato, **cd. "strutturale"**, come indicato nel PNA 2019, il rimedio dell'astensione (soluzione prevista per la gestione dei casi di conflitto di interesse) potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi **cd. strutturale** sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa. Dal momento che nel PNA 2019 viene precisato che tale valutazione va fatta e documentata dal soggetto/organo conferente, anche sulla base della verifica della dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato, tenendo conto del contenuto dell'incarico da conferire e del tipo di attività che il soggetto interessato deve svolgere, e tenuto anche conto che, sempre nel PNA 2019, viene indicato che nel PTPCT è opportuno evidenziare in quale modo tali verifiche vengono svolte e prevederne un controllo a campione. LIGURCAPITAL richiede apposita dichiarazione in tal senso, ferma restando l'indicazione che gli incarichi vengono conferiti previa verifica del cv del soggetto interessato stesso.

Il conflitto di interessi è una tematica affrontata da una molteplicità di norme che regolano l'operato di LIGURCAPITAL, sotto molteplici aspetti, che vengono sintetizzate come segue.

1. Astensione di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di conflitto di interessi:

LIGURCAPITAL, in diverse attività poste in essere, segue il procedimento amministrativo di cui alla 241/1990, che, all'art. 6 bis, prevede che **"Il responsabile del procedimento e i titolari** degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale **devono astenersi in caso di conflitto di interessi**, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Tale misura verrà gestita dal Responsabile dell'Ufficio di riferimento, destinatario dell'eventuale comunicazione, anche informale, che ne prende atto al fine della riassegnazione delle pratiche. Dal punto di vista del monitoraggio, il Responsabile dell'ufficio è tenuto a dare comunicazione all'RPCT di eventuali situazioni di conflitto, laddove si verifichi la fattispecie.

II. Codice degli appalti e relative linee guida ANAC n. 15/2019

Le linee guida ANAC pubblicate a luglio 2019 hanno chiarito l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 42 del codice degli appalti, relativo al conflitto di interessi, specificando che lo stesso trova attuazione in tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia e che lo stesso si applica anche ai contratti esclusi dall'applicazione del codice medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all'articolo 4 e in forza della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013. Al fine della gestione di tale fattispecie, relativa ad ogni singola procedura di gara (da intendersi in senso lato, dunque), verrà applicata una procedura simile a quanto previsto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990; i soggetti (RUP) che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, si asterranno e informeranno il relativo superiore o, nel caso della dirigenza, l'RPCT. Dal punto di vista del monitoraggio, il Responsabile dell'ufficio è tenuto a dare comunicazione all'RPCT di eventuali situazioni di conflitto, laddove si verifichi la fattispecie, tuttavia, sarà cura dell'RPCT stesso richiedere espressamente almeno una volta l'anno, informazioni al riguardo. Inoltre, sempre ai fini del monitoraggio, l'RPCT ha libero accesso a cartelle e file ove vengono disposte le assegnazioni. Tale misura è stata prevista nella procedura acquisti revisionata a fine 2021 e applicata dal 2022.

III. L. 190/2012 art. 1 comma 9 lett. e)

La Legge anticorruzione dispone che "Il piano di cui al comma 5 (PTPCT) risponde alle seguenti esigenze:[...]" definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione".

A tal fine, è previsto nel corso del 2023 che l'RPCT raccolga una dichiarazione rilasciata da tutto il personale in merito alla sussistenza/non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Le dichiarazioni acquisite verranno conservate presso l'ufficio personale all'interno del fascicolo del nominativo interessato. Sarà cura dei dipendenti comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate. Eventuali situazioni di conflitto di interessi sono valutate dall'RPCT con il supporto del responsabile dell'ufficio cui la risorsa è assegnata.

Con riferimento ai soggetti che stipulano contratti con la società, è stato previsto nella nuova procedura acquisti l'inserimento nell'incarico di un richiamo al PTPCT, oltre a che, come già adottato, al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Si chiede al soggetto incaricato di dichiarare di aver visionato sul sito istituzionale il Codice Etico di LIGURCAPITAL e di garantire, nei rapporti con LIGURCAPITAL, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di LIGURCAPITAL di considerare il contratto risolto per grave inadempimento. Inoltre, è stato predisposto ed integrato nella procedura stessa un modello unico di riferimento, da far sottoscrivere ai contraenti, a cura del soggetto che si occupa dell'affidamento, in linea con quanto suggerito dal PNA 2019. Il rilascio di tale dichiarazione avverrà antecedentemente alla predisposizione della Determina di affidamento, in quanto nella stessa verrà dato conto di eventuali approfondimenti che si siano resi necessari, anche con il supporto dell'RPCT.

Ai fini di una migliore esemplificazione delle procedure predisposte / in corso di predisposizione da Ligurcapital per la gestione del conflitto di interesse si rimanda allo schema di cui all'Allegato 2 (Piano di Monitoraggio).

e) *Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi*

Il d.lgs. 39/2013 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" - è frutto della delega legislativa contenuta nella legge 190/2012 e prevede conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo

I del Libro secondo del Codice penale (i reati contro la p.a.), comportando una serie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Quanto all'ambito soggettivo, le conseguenze riguardano i titolari di determinati incarichi amministrativi e non si estendono a tutti i pubblici dipendenti.

Con riferimento alla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, il Responsabile cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

La Delibera dell'A.N.AC. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" ha fornito gli strumenti per superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della normativa sulla inconferibilità e incompatibilità, andando a chiarire il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e andando definire i confini e i margini di intervento dell'attività dell'ANAC.

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione, in una sorta di vigilanza interna, mentre la vigilanza esterna viene invece condotta dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli stessi si distinguono a seconda che trattasi di inconferibilità o incompatibilità, come di seguito esposto. Al RPCT è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Qualora, quindi, il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento.

(i) La procedura di verifica sull'inconferibilità a seguito del conferimento di incarichi dirigenziali

Nella procedura adottata nel 2021 è stato previsto che, all'atto della nomina a dirigente della Società, il soggetto interessato presenti un'autocertificazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità

di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 39/2013², utilizzando il modello approvato già in occasione della PTCT 2021-2023, tale dichiarazione costituisce condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico ai sensi all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013.

Il RPCT, con l'ausilio del Settore Legale, provvede ad avviare le verifiche inerenti la correttezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte dal candidato in riferimento all'insussistenza di cause di

² **Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;**
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

inconferibilità (oltre che incompatibilità, conflitti di interesse e pantouflage) e, nel caso in cui sia accertata la veridicità, la società procede pertanto al conferimento dell'incarico e il RPCT procede contestualmente alla pubblicazione dell'autocertificazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web della Società.

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di inconferibilità, il RPCT provvede a richiedere immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione di un Consiglio di Amministrazione affinché la causa di inconferibilità sia contestata al soggetto interessato, sia rilevata l'impossibilità al conferimento della nomina e siano adottati gli opportuni provvedimenti, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 (o di una situazione di incompatibilità), deve avviare un procedimento di accertamento.

L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolta, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

Accertata la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPCT dichiara la nullità della nomina e procede anche alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

(ii) La procedura di verifica annuale sull'incompatibilità a seguito del conferimento di incarichi dirigenziali e nel corso dello svolgimento degli stessi.

Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di informare tempestivamente la Società dell'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità, il Settore Amministrazione assicura che all'atto della nomina a dirigente il soggetto interessato presenti un'autocertificazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013³, redatta in conformità al Modulo già adottato con il

³ **Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

PTCT 2021-2023. Il RPCT assume le informazioni necessarie a riscontrare quanto dichiarato dal soggetto, avvalendosi in particolare di sistemi informatici e telematici, con particolare attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza dettate dal D. Lgs. 33/2013.

All'esito delle verifiche, il RPCT, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto, preso atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità procede con la pubblicazione dell'autocertificazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web della Società. Si ricorda che la presentazione e la verifica positiva di tale dichiarazione in fase di prima nomina costituisce condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di incompatibilità, provvede a richiedere immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione di un Consiglio di Amministrazione affinché la causa di incompatibilità sia contestata al soggetto interessato e siano adottati gli opportuni provvedimenti, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

In caso di dichiarazioni mendaci, si configurano diverse conseguenze:

-
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

- responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto in quanto resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

Tuttavia, seguendo le linee operative della controllante FILSE, proprio in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione, dovrà dal 2022 accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione al fine di poter effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

Ne consegue che il compito del RPCT nell'ambito del procedimento sanzionatorio sarà più agevole, potendosi così dedurre sia la responsabilità dell'organo conferente ogni volta che l'incarico dichiarato poi nullo sia stato conferito nonostante, dalla elencazione prodotta, fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziassero cause di inconferibilità o di incompatibilità; sia la buona fede dell'autore della dichiarazione, in caso di dichiarazione esaustiva. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale collega alla dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.

Nel PNA 2019 viene anche data indicazione affinché le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, prevedano nei PTPCT o nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", le verifiche della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a tale aspetto, nella Procedura relativa alle assunzioni è stato previsto l'inserimento negli avvisi di selezione degli incarichi interessati l'indicazione, tra i requisiti generali "di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; di non avere in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e

spostamento”, e, a tal fine, verrà acquisita relativa dichiarazione già al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, inserita direttamente nella domanda stessa. E’ auspicabile, in occasione della prima revisione della relativa procedura, valutare la sostituzione dell’autocertificazione attualmente prevista, con l’acquisizione d’ufficio del casellario giudiziario per il solo candidato prescelto. In tale casistica l’acquisizione della dichiarazione è di spettanza dell’ufficio che si occupa della gestione del personale, nell’ambito del settore Amministrazione, che per le relative verifiche potrà avvalersi della collaborazione del Settore Legale. Il monitoraggio verrà svolto dall’RPCT acquisendo copia della documentazione.

f) Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici

In applicazione del nuovo art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale comporta una serie di inconfiribilità di incarichi (partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere).

Pur LIGURCAPITAL non rientrando nell’ambito di applicazione dei tale norma, tuttavia, ha competenze in merito alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati e, in una logica di applicazione sostanziale della normativa e non formale, ha previsto in procedura 231, l’acquisizione, al momento dell’assunzione di personale, una autocertificazione in merito all’assenza di condanne penali, in linea con quanto previsto dal PNA 2019 laddove viene indicato alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di prevedere nei PTPCT o nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231”, le verifiche della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti all’atto dell’assegnazione agli uffici che presentano le caratteristiche indicate

dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001⁴. Anche in tale ipotesi, si suggerisce in occasione della revisione delle procedure ex 231/2001 di richiedere l'autocertificazione al solo candidato prescelto e, contestualmente di procedere con la relativa verifica a mezzo richiesta del casellario giudiziario e dei carichi pendenti presso il Tribunale. L'acquisizione della dichiarazione e la relativa verifica è di spettanza dell'ufficio che si occupa della gestione del personale, nell'ambito del settore Amministrazione. L'attività di monitoraggio verrà svolta dall'RPCT a campione, acquisendo copia delle dichiarazioni conservate presso l'ufficio personale, in accordo con gli audit dell'OdV.

g) Incarichi extraistituzionali

LIGURCAPITAL non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, salvo quanto prescritto in tema di "Pantouflage" di cui si dirà più avanti, tuttavia la misura di trasparenza di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi della quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti ha una portata applicativa degli obblighi più ampia di quella del regime autorizzatorio degli incarichi contenuto nel d.lgs. 165/2001, essendo rivolta non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato specificati all'art. 2-bis dello stesso decreto.

A seguito di valutazioni interne LIGURCAPITAL ha deciso di pubblicare quegli incarichi in capo al personale che non siano strettamente connessi con le funzioni attribuite da contratto, che esulino dal normale espletamento delle proprie mansioni, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazione

⁴ **Articolo 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

a commissioni presso altre società, primo soccorso, prevenzioni incendi, referente antimafia, membro OdV, RPCT, etc.; non è stata invece prevista alcuna comunicazione in merito ad attività che vengano svolte a titolo personale in orario non lavorativo (attività di giornalismo/ scrittore, incarichi presso associazioni sportive, attività artistiche, adesioni a organizzazioni non a scopo di lucro, etc.), .), fatta salva la comunicazione, da parte dell'interessato, delle situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni all'esterno della Società. Si precisa peraltro che all'art. 4 del Codice Etico del Gruppo Filse, approvato nel corso del 2021, è stata prevista una integrazione al disposto "I destinatari devono: evitare ogni situazione e astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli della Società o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse della stessa. Al riguardo la Società pone ai propri dipendenti il divieto di espletare mansioni lavorative o incarichi, anche a titolo gratuito, in contrasto o in concorrenza con la propria Società o presso soggetti fornitori o destinatari dei finanziamenti, contributi e/o servizi erogati dalla Società, fatta salva la previa richiesta di autorizzazione e la verifica di assenza di conflitti di interesse da parte della Società". Nel presente documento viene stabilito che la modalità di previa richiesta sia a mezzo mail al proprio dirigente. Il dirigente di riferimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, potrà confrontarsi con l'RPCT, a cui dovrà comunque inoltrare copia, sempre via mail, dell'esito delle proprie valutazioni.

h) Divieti di post employment (pantouflage);

Trattasi della cosiddetta cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage).

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Tale norma deve dunque essere applicata da Ligurcapital in “duplice veste”; quale l'ente di diritto privato in controllo pubblico e quale società privata.

A seguito dei vari orientamenti ANAC e del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 sono stati svolti vari approfondimenti e le misure messe in atto dalla Società sono le seguenti:

- **In veste di società privata:**

Procedura acquisti:

Con riferimento alla procedura acquisti, in occasione della revisione della procedura operativa dal 2022, è stata integrata la procedura con un apposito modello, da far sottoscrivere ai contraenti, in merito alla violazione del divieto di cui all'art. 53 del d. lgs. 165/2001 co. 16-ter. I responsabili dell'attuazione di tale misura sono di volta in volta gli uffici conferenti l'incarico e responsabile del monitoraggio è l'RPCT in accordo con modalità e tempistiche degli audit dell'OdV.

Procedure di selezione del personale:

Con riferimento alla procedura di selezione del personale, anche questa adottata solo da maggio 2021, è stato inserito nel format degli avvisi apposita clausola in merito al divieto di pantouflage. Il responsabile dell'attuazione di tale misura è l'ufficio amministrativo e il responsabile del monitoraggio è l'RPCT in accordo con modalità e tempistiche degli audit dell'OdV.

In veste di società pubblica:

Nomine Consiglio di Amministrazione:

Preme in questa sede evidenziare che in sede di nomina non si applica la normativa in tema di pantouflage ai membri del consiglio di amministrazione, in quanto carica sociale. Tuttavia, a seguito della cessazione della carica, tale disposto trova applicazione.

Filse, che provvedere alla designazione di consigliere di Ligurcapital, ha pertanto predisposto nel modulo di dichiarazione rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 da parte degli Amministratori di nomina di FI.L.S.E. una presa d'atto di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 il quale prevede espressamente che “Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo" e che tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

Nel PNA 2022 è stato peraltro precisato, in merito ai soggetti che negli enti pubblici economici e negli enti in controllo pubblico ricoprono una delle cariche di cui all'art. 1 del d.lgs. 39/2013, che il soggetto tenuto ad acquisire le dichiarazioni relative al rispetto del divieto di pantouflage, da rendere al momento della nomina, è l'amministrazione conferente l'incarico, mentre il soggetto deputato alle verifiche sulle dichiarazioni dovrebbe essere l'ente presso cui l'incarico è svolto. La questione è in corso di approfondimento con la controllante e verranno effettuati degli approfondimenti nel corso del 2023.

Procedura di gestione del personale:

Attualmente la società ha approvato solo la Procedura n. 7 in materia di Assunzione del Personale, mentre non risulta ancora normata la parte relativa alla Gestione del Personale, nell'ambito della quale sarebbe opportuno, come indicato nel PNA 2022, prevedere da parte della dirigenza il rilascio di una dichiarazione in merito alla conoscenza della normativa in prossimità del termine del contratto, onde evitare successive azioni di rivalsa.

Formazione del personale

La Legge 190/2012 prescrive che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra citati.

Inoltre, la medesima legge 190/2012 prescrive che la Pubblica Amministrazione predisponga percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della

legalità e che con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione.

Il responsabile della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza è l'RPCT.

Nel corso del 2022, si evidenzia che la Responsabile del settore Legale, su indicazione del RPCT, ha proseguito nella partecipazione di diversi webinar gratuiti on line e ai momenti formativi organizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Purtroppo, non è stato ancora possibile procedere alla formazione approfondita di tutti i dipendenti, anche in considerazione della rotazione attuata in relazione al dirigente, nel cui ruolo si sono succeduti quattro soggetti esterni dal 2020 al 2022.

Importantissima però è l'attività di coordinamento con la società controllante FILSE Spa, il cui RPCT non manca di trasmettere i materiali dei corsi cui partecipa nonché i relativi inviti, rendendosi disponibile per incontri formativi su questioni condivise con il settore legale di Ligurcapital, che rimane al momento il punto di supporto interno in materia anticorruzione e trasparenza.

Entro la fine del 2023, con la stabilizzazione del dirigente e il probabile inserimento di ulteriori figure nell'organizzazione, è peraltro prevista una giornata sui temi base della corruzione e trasparenza e ad hoc di esame sulle procedure seguite dai singoli settori e dei relativi rischi.

Rotazione Ordinaria

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi.

In LIGURCAPITAL, peraltro, come detto anche in relazione allo strumento della rotazione straordinaria, lo strumento non è praticamente utilizzabile in considerazione del fatto che allo stato il numero dei dipendenti per ufficio/area è così esiguo e così caratterizzato nelle competenze da non permettere pressoché alcuna rotazione.

Trasparenza.

I dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati nella sezione Società Trasparente del sito www.ligurcapital.it.

In accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per ogni tipologia di dati identificati dal Decreto, la Società ha definito gli specifici documenti da pubblicare sul sito dove sono state alimentate tutte le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Società, come indicato nell'Allegato 1) – Elenco degli Obblighi di Pubblicazione vigenti – alla Delibera n. 1134/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. I dati sono in costante aggiornamento. Tale definizione è comunque in costante aggiornamento ed analisi.

LIGURCAPITAL, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifica che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avviene nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. LIGURCAPITAL provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. A tal fine è costante il confronto tra DPO ed RPCT, che cura l'oscuramento dei dati non pertinenti nei documenti oggetto di pubblicazione.

a) Flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione

In ottemperanza all'art. 43 c. 3 del D. Lgs. n. 33/2013, che prevede che i dirigenti responsabili degli uffici della Società garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei

termini stabiliti dalla legge e in accordo con la Delibera 1310/2016, LIGURCAPITAL sta individuando con sempre maggiore definizione i soggetti responsabili della elaborazione dei dati e della loro trasmissione.

In allegato al presente documento di aggiornamento si riporta la tabella (tabella 1) a riscontro di tale attività di individuazione dei flussi informativi. Tale tabella risulta aggiornata con le nuove integrazioni previste dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

L'aggiornamento dell'alberatura del sito avverrà nel corso del 2023.

In assenza di procedure automatizzate, soggetto responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale di LIGURCAPITAL dei dati richiesti dalla normativa è l'RPCT, che si avvale del settore legale per l'allocazione dei dati sul sito.

I dati e le informazioni da pubblicare vengono trasmessi dai soggetti responsabili al Settore Legale a mezzo mail, o su libera iniziativa o su sollecito dello stesso RPCT, in funzione dello scadenziario degli aggiornamenti allegato al presente piano.

Infine, si segnala che, a seguito della "sospensione" introdotta dal cd. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019), ulteriormente prorogata dal D.L. 183/2020, i dati pubblicati sul sito istituzionale di LIGURCAPITAL in merito all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 non risultano armonizzati, sia con riferimento alla dirigenza che con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, in quanto ogni membro, debitamente edotto sulla situazione, ha deciso in autonomia quali documenti fornire alla società per la pubblicazione.

b) Accesso

La Società, in coerenza con quanto raccomandato dall'ANAC con deliberazione n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013", ha ancora in corso di predisposizione un apposito Regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali, per disciplinare le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai dati e alle informazioni della Società, secondo le modalità individuate dal legislatore, distinguendo tra le tre seguenti tipologie di accesso:

- **accesso documentale** (o accesso agli atti): ossia l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241 del 1990, ossia il diritto, riconosciuto agli interessati, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti
- **accesso civico** (o **accesso civico semplice**) previsto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 33/2013: ossia l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare

documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.")

- accesso generalizzato (o **accesso civico generalizzato**) disciplinato dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis, che potrebbe ricomprendere anche gli accessi agli atti ex art. 35 dello Statuto di Regione Liguria "Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali", il quale prevede che per l'esercizio del proprio mandato ogni Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

Attualmente, la richiesta può essere indirizzata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC ligurcapitalspa@actaliscertymail.it per ogni forma di accesso (anche mediante modulo predisposto e scaricabile dal sito Società Trasparente – Altri contenuti).

Con i piani triennali precedenti è stata peraltro individuata una minima procedura per gli accessi generalizzati, individuando il referente nel Responsabile Settore Legale; in relazione alle modeste dimensioni aziendali le figure del titolare del "Potere Sostitutivo" e del soggetto titolare del cosiddetto potere di riesame sono state ricondotte in capo al RPCT.

Come chiarito dalla Circolare n.2/2017 di ANAC (c.d. FOIA) l'accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell'ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull'azione amministrativa.

Gli unici limiti posti dalla normativa all'accesso ai dati e documenti della pubblica amministrazione, validi a giustificare una risposta di diniego, hanno carattere oggettivo e sono tassativamente previsti dall'articolo 5-bis, comma 1-3 del D. Lgs n. 33/2013.

Innanzitutto, rilevano limitazioni di carattere pubblico (articolo 5-bis, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013), aventi la finalità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi collettivi:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;

- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Vi sono inoltre limitazioni legate ad interessi privati (articolo 5-bis, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013) quali:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali; resta pertanto inteso che nella presente lettera c) devono essere ricompresi tutti i dati e gli atti relativamente alla gestione dei fondi condotta dalla Società.

Da ultimo, il diritto di accesso civico è escluso in tutti i casi in cui la documentazione oggetto dell'istanza sia sottoposta a segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di accesso a dati la cui pubblicazione non sia obbligatoria, il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato si attiva senza indugio al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni lavorativi previsto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 per dare risposta – sia essa in senso positivo o in senso negativo – al richiedente

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di riesame. Nel caso specifico in cui l'accesso civico sia stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il RPCT provvede sulla richiesta di riesame, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine per la risposta all'istanza di riesame, in questo caso, è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico, il RPCT provvede inoltre a trasmettere al richiedente, a mezzo posta o tramite e-mail, i dati o i documenti oggetto di richiesta, modificati al fine di garantire il più corretto contemperamento tra le esigenze dell'interessato e le prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Registro degli Accessi

La Società, in osservanza delle Linee guida ANAC n. 1309 del 28.12.2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, ha istituito il "registro degli accessi", che contiene tutte le richieste di accesso pervenute, distinte per numero di protocollo, con l'indicazione dell'oggetto e della specifica sulla tipologia di accesso di cui trattasi, della data del ricevimento dell'istanza e del relativo esito con la data della decisione.

I registri – suddivisi tra accesso semplice e generalizzato – sono pubblicati, oscurando i dati personali, sul sito web istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e aggiornati semestralmente.

Il RPCT è incaricato di pubblicare, all'interno dell'apposita sottosezione di "Società Trasparente", le modalità per il ricorso all'istituto dell'Accesso civico da parte dei soggetti interessati, nonché i dati ed i recapiti relativi al RPCT.

Il RPCT, in caso di ricezione di un'istanza di accesso civico generalizzato da parte di un soggetto interessato, si attiva senza indugio al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni lavorativi previsto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 per la pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e per la contestuale trasmissione dello stesso al richiedente.

Ad oggi non si registra alcun accesso, ciò nonostante l'adozione di un Regolamento, ritenuto opportuno e non ancora adottato, è auspicato in linea con le indicazioni dalla capogruppo.

Whistleblowing

La società prima della L. 179/2017 non rientrava nell'ambito di applicazione di cui al disposto dell'art. 1 "Ambito soggettivo. Parte II - Ambito di applicazione" della Determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)". Tuttavia, i dipendenti della Società avevano a disposizione l'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione dall' ODV per segnalazioni relative ad anomalie e/o illeciti.

Tale impostazione è stata appunto modificata a seguito della Legge n. 179 /2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha imposto l'obbligo anche per le società in controllo pubblico.

La Società aveva adottato in merito già dal 2018 sia una procedura cartacea che una piattaforma per la segnalazione degli illeciti per i dipendenti e per i soggetti terzi. A fine 2020, in sinergia e collaborazione con l'RPCT della controllante, ha peraltro ricercato un'altra piattaforma in cloud (Whistleblowing PA), di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions, per adempiere agli obblighi normativi di cui al disposto della L. n. 179/2017 e delle Linee Guida Anac aggiornate al 2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

La documentazione relativa a tale istituto è pubblicata sul sito di FILSE al seguente link Ligurcapital <https://www.ligurcapital.it/societa-trasparente-new/altri-contenuti-corruzione.html> da dove è possibile:

- accedere direttamente alla piattaforma web <https://ligurcapital.whistleblowing.it/>;
e prendere visione
- della Policy di gestione
- dell'informativa Privacy

La società ha elaborato a maggio 2022 un apposito regolamento.

Ad oggi non risulta presentata in nessuna forma alcuna segnalazione.

6.2 Misure specifiche (individuate attraverso l'analisi del rischio)

Per quanto concerne le misure di mitigazione del rischio di carattere specifico, misure che sono state oggetto di approfondimento nel corso del 2020, 2021 e che lo saranno anche nel corso del 2022 in occasione della revisione delle procedure ex 231/2001, si evidenzia che alcune di esse sono parte integrante dell'operatività aziendale, in quanto introdotte a seguito di misure organizzative volte al miglioramento del servizio stesso.

Tali misure sono, a mero titolo esemplificativo l'utilizzo di check lists e griglie di valutazione con punteggi definiti e criteri di selezione predeterminati al fine di ridurre l'elemento di discrezionalità nel corso delle istruttorie per la selezione dei progetti, la tracciatura delle istanze in fase di ricezione e protocollazione delle stesse a mezzo utilizzo protocollo elettronico, l'utilizzo di procedure telematiche nei rapporti coi beneficiari a mezzo dell'applicativo Bandi on Line, peraltro integrato col protocollo elettronico. In relazione al reclutamento del personale è stato previsto l'utilizzo di format per la selezione del personale e la relativa valutazione, con la

previsione di legende volte a ridurre l'elemento discrezionale. Nelle procedure di acquisto verrà confermato il ricorso a format di richiesta di acquisto, determine, accettazione incarichi e contratti. Tali misure risultano in parte già presenti nel sistema di procedure ex 231/01, peraltro sempre in corso di revisione e aggiornamento, come sopra accennato. Nel corso della revisione della mappatura dei processi, i presidi esistenti verranno analizzati ed integrati nella valutazione del rischio residuo in relazione alle varie attività / procedure aziendali, alla luce delle indicazioni del PNA 2019.

Tali misure sono state accorpate e riportate nel Piano di monitoraggio allegato al presente PTPCT (All. B) cui si rimanda.

7 CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il presente piano è destinato a tutto il personale della Società, a prescindere dalla tipologia contrattuale, o in distacco/service presso di essa, nonché a stagisti, alternanza scuola lavoro o assimilati. Al fine della presa d'atto del Piano Triennale della Prevenzione da parte dei dipendenti, sia al momento dell'assunzione sia, per quelli già in servizio, con cadenza annuale, viene prevista la conferma di lettura dell'e-mail di inoltro, in quanto si è ritenuto che tale mezzo di comunicazione sia il più efficiente ed efficace all'interno della società.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza richiederà a tutti i dipendenti di collaborare all'analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi attraverso le modalità che la Società meglio riterrà congrue.

Il Responsabile comunque può effettuare verifiche e controlli a campione con cadenze periodiche.

Ai fini della prevenzione della corruzione, la legge n. 190 del 2012 prevede che vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti.

A tal fine è attiva una collaborazione tra RPCT e OdV al fine dell'armonizzazione delle procedure e delle attività di controllo, in ottemperanza dell'obiettivo strategico di integrazione tra i sistemi di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interni.

Coordinamento con RPCT della controllante FILSE

Nell'adempimento ai propri impegni il RPCT di Ligurcapital, soprattutto nel corso del 2021, si è largamente avvalso della collaborazione del RPCT della controllante FILSE, che svolge a favore delle controllate del gruppo un'importante attività di impulso, vigilando sull'adozione di misure di prevenzione anche integrative del "Modello 231", fornendo un costante supporto (mail, telefonate, riunioni, condivisioni di materiali, etc.), finalizzato a fornire strumenti per l'attuazione dei relativi adempimenti comunque in autonomia.

8 RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Il Responsabile ogni anno sottopone al Consiglio di Amministrazione una relazione con i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione "Società Trasparente", come previsto dalla normativa.

9 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Nel periodo 2023-2025, preso atto di quanto verrà disposto dal Piano Industriale in fase di predisposizione e di approvazione da parte dei competenti organi nel corso del 2023, si continuerà a procedere con l'integrazione delle procedure anche in relazione all'aggiornamento del modello ex D. Lgs. 231/2001 e con l'attività in merito alla mappatura dei processi in essere e dei nuovi probabili processi che il Piano Industriale andrà a prevedere e la relativa analisi di valutazione del rischio in aggiornamento a seguito delle indicazioni previste dal PNA 2020; verrà svolta una analisi delle misure specifiche di mitigazione del rischio e del relativo monitoraggio, che verrà il più possibile integrato con il sistema di controlli interni già previsti.

Si procederà infine a completare la formazione del personale, in particolar modo per quello addetto al Settore Legale, a sostegno dell'attività del RPCT.